



**CONTRATTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALLA
SOTTOMISURA 8.4 "SOSTEGNO AL RIPRISTINO DELLE FORESTE
DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI
CATASTROFICI"**

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno 30 (trenta) del mese di novembre, presso la sede di Aulla dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana, Via Gandhi, 8 – Aulla (MS)

TRA

REGIONE TOSCANA con sede in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì Piazza del Duomo n. 10 C.F. e P.I. 01386030488, rappresentata dal Dirigente regionale Gianluca BARBIERI, nato a Pontremoli (MS) il 27/11/1966, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente della struttura (*competente per materia*) Settore Distretti Rurali Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Massa e Lucca, nominato con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale, n. 6354 del 24/12/2015 ed autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L. R. 13/07/07 n. 38, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo con il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio Decreto n. 7249 del 04/08/2016.

E

IL UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA con sede legale in Fivizzano (MS),

Piazza De Gasperi, 17 C.F. 90014320452 e P.I. 01258550456 rappresentata da Riccardo Ballerini, nato a Fivizzano (MS) il 04/02/1961, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede della società, o da persona eventualmente da egli delegata giusta procura che si allega al presente atto (di seguito indicato come *“Beneficiario”*);

VISTO

- il BURT n. 49 del 09/12/2015 sul quale è stato pubblicato il D.D. n. 5808 del 30/11/2015, di approvazione del Bando per la sottomisura 8.4 *“Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”*;
- le *“Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento”* approvate con Decreto del direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016, di seguito indicate come *“Disposizioni comuni”*;
- lo schema di contratto per l'assegnazione dei contributi approvato con decreto dirigenziale n. 7249 del 04/08/2016;

PREMESSO CHE

- in data 30/03/2016 è stata approvata con decreto di ARTEA n. 39 la graduatoria dei soggetti finanziabili relativa al Bando della sottomisura 8.4 sopra indicato;
- che a seguito dell'esito dell'istruttoria (il cui verbale è allegato e parte integrante e sostanziale del presente contratto) approvata con decreto dirigenziale n. 7036 del 01/08/2016 e s.m.i.;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO

Art. 1 – Oggetto

**INDIVIDUAZIONE INVESTIMENTI AMMESSI A CONTRIBUTO, ASSEGNAZIONE
DEL CONTRIBUTO E PRESCRIZIONI**

Contratto n. 60/2016

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla domanda presentata (Domanda n. 2016PSRINVD00000900143204520450070100, CUP ARTEA n. 716065), gli investimenti e il relativo contributo in conto capitale ammessi sono:

Descrizione degli interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto al lordo di ricavi (€)	Spesa ammissibile al lordo ricavi (€)	Spesa ammissibile come contributi in natura (€)
238 - Diradamenti o taglio piante morte, compromesse, di ostacolo ad altre piante (compresi altri oneri per concentramento ,esbosco)	155.226,02	141.200,78	0,00
243 – Decespugliamento	7.335,24	7.335,24	0,00
244 – Formazione piazzole	8.660,00	8.660,00	0,00
251 – Messa a dimora piantine	35.643,87	35.648,00	0,00
261 - Interventi localizzati di sistemazione del terreno	11.709,20	15.026,53	0,00
264 - Spese propedeutiche per la realizzazione del progetto	7.000,00	7.000,00	0,00
265 – Direzione lavori	8.500,00	8.500,00	0,00
267 – per il collaudo	1.500,00	1.500,00	0,00
263 - Opere temporanee e accessorie	1.500,00	0,00	0,00
SOMMANO	237.074,33	224.870,55	0,00
IVA (se non recuperabile)	47.756,35	49.471,52	0,00
TOTALI	284.830,68	274.342,07	0,00
RICAVI (da sottrarre)			20.000,00
Spesa ammessa al netto dei ricavi			254.342,07
Percentuale contributo			100,00%
Contributo assegnato			254.342,07
Quota di partecipazione FEASR			109.672,30

Note: si vedano note inserite nel verbale istruttorio allegato.

I terreni su cui ricadono gli investimenti (beni immobili collegati agli investimenti) sono elencati nell'elenco allegato, parte integrante e sostanziale del presente contratto. I terreni necessari per l'ammissibilità degli investimenti sono i seguenti:

- superficie catastale complessiva: ettari 42,6413.
- superficie catastale divisa per destinazione colturale: ettari 42,6413/destinazione colturale bosco.

Sui terreni sopra citati gravano gli specifici vincoli successivi cui agli articoli 2 e 3 del presente contratto. Gli investimenti sono ammessi a contributo solo se l'avvio dei lavori e le relative spese (comprese quelle generali propedeutiche) decorrono dal giorno successivo al 06/03/2015 e le attività non siano portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di aiuto, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario. Per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività", così come previsto al paragrafo "Periodo di eleggibilità della spesa" delle Disposizioni comuni, si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702 /2014). Non sono comunque ammissibili le spese di cui ai paragrafi "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" delle Disposizioni comuni e del bando della sottomisura 8.4.

I) Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria e agli esiti della stessa, si prevedono le seguenti prescrizioni aggiuntive: **si fa presente che nell'esecuzione degli interventi dovranno essere rispettate le Misure di tutela e salvaguardia approvate con DGR n. 1007/2015, al fine di garantire la ricostituzione del**

potenziale forestale delle aree danneggiate, così come obiettivo previsto dalla sottomisura 8.4. Si ricorda che al momento del collaudo dovrà essere garantita una rinnovazione naturale o un rimboschimento sufficiente al raggiungimento dell'obiettivo citato precedentemente. La rinnovazione o il rimboschimento dovranno essere oggetto di cure colturali per i 5 anni successivi alla conclusione del progetto.

***Art. 2 - Impegni a carico del beneficiario durante
l'esecuzione dei lavori***

Successivamente alla stipula del presente contratto, durante l'esecuzione dei lavori e fino al saldo degli aiuti il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal bando e dalle Disposizioni comuni, gli impegni generali per l'adesione alle misure del PSR della Toscana 2014 – 2020, nonché gli impegni specifici della sottomisura 8.4, come sotto riportati:

**I) Impegni essenziali di carattere generale la cui violazione comporta la
risoluzione del contratto**

a) possedere prima del saldo degli aiuti i requisiti relativi a :

- 1) - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
- 2) - non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere,

associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione; Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico;

3) - non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);

4) - nel caso di aiuti di stato o di aiuti concessi secondo la regola del "De minimis", essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi, non è possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea;

5) - ai sensi dell'art.91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2001 (codice antimafia), essere in regola con la certificazione antimafia (per contributi superiori a €150.000, con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico);

b) possedere i criteri di selezione per i quali è richiesta la verifica anche prima del saldo degli aiuti e il mantenimento delle condizioni di finanziabilità collegate al possesso dei criteri di selezione;

c) per le tipologie di interventi per i quali non è stata effettuata la verifica di cantierabilità ai sensi del paragrafo “Cantierabilità degli investimenti” delle Disposizioni comuni, acquisire i permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi entro la data di presentazione della domanda di pagamento;

d) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici come specificato al paragrafo “Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici” Disposizioni comuni;

e) rispettare il termine per la presentazione della domanda di pagamento come previsto nell'articolo 4 “Tempistica”, salvo la concessione di proroghe;

f) al momento della presentazione della domanda di pagamento, produrre titoli che prevedano il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione” delle Disposizioni comuni. Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico al momento della presentazione della domanda di pagamento in sostituzione dei titoli di possesso deve essere presentato l'impegno alla manutenzione degli investimenti finanziati;

**II) Impegni non essenziali di carattere generale la cui violazione comporta la
riduzione del contributo**

g) realizzare tutti gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso a contributo con il presente Contratto, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate;

h) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;

i) sostenere tutte le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" delle Disposizioni comuni nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili. Tutte le spese devono essere comprovate da fatture o da documenti contabili aventi forza contabile equivalente;

III) Impegni non essenziali di carattere generale la cui violazione comporta la sospensione del pagamento del contributo e/o l'applicazione di una sanzione

j) aggiornare il fascicolo aziendale elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di pagamento;

k) quando pertinente acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;

l) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel documento Disposizioni comuni;

m) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento Disposizioni comuni gli eventuali adattamenti tecnici;

n) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;

o) a non richiedere, successivamente alla stipula del seguente Contratto, altre agevolazioni pubbliche per gli investimenti/voci di spesa ammessi a finanziamento, fatte salve le eccezioni previste nelle specifiche per la sottomisura 8.4 dal bando sopra citato;

p) comunicare, nel caso che successivamente alla firma del presente Contratto ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, di aver

rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo oggetto del presente Contratto;

q) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità per le operazioni che comportino investimenti, secondo quanto disposto al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" delle Disposizioni comuni;

r) rispettare tutte le altre prescrizioni e condizioni specifiche previste dal bando, dalle Disposizioni comuni e dal presente Contratto;

s) garantire, prima della liquidazione del saldo dei contributi, il possesso delle particelle che compongono l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità degli investimenti;

t) fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni generali o specifici si applica quanto previsto dall'articolo 13 "Riduzioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori".

Art. 3 - Impegni a carico del beneficiario nella fase ex post

Successivamente alla liquidazione dell'aiuto e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito fase ex post) delle Disposizioni comuni sul Beneficiario gravano i seguenti impegni:

a) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati, in base alle condizioni e con le specifiche descritte per la sottomisura 8.4 salvo eccezioni previste in specifici atti regionali, con esclusione degli Enti pubblici per i casi previsti, per i quali vale l'impegno garantire la manutenzione dei beni immobili su cui ricadono gli investimenti;

b) garantire che l'UTE/UPS, anche se soggetta a variazioni, sia coerente (dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale) con l'investimento ammesso a finanziamento;

- c) quando pertinente, mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- d) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato;
- e) conservare tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- f) a non richiedere altre agevolazioni pubbliche per gli stessi investimenti/voci di spesa finanziati e oggetto del presente Contratto, fatte salve le eccezioni previste nelle specifiche della sottomisura 8.4;
- g) restituire, su comunicazione del soggetto competente e/o di ARTEA, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- h) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti;
- i) dare preventiva comunicazione all'Ufficio competente all'istruttoria che ha emesso il provvedimento di assegnazione del contributo, qualora un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario;
- j) dare accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli Organismi unionali, nazionali, regionali, e degli organismi convenzionati, ed autorizzare il trattamento di tutte le informazioni da parte dei sopradetti organismi al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;
- k) rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività aziendali anche oggetto di contributo o di iscrizione ad

Albi/Registri pubblici;

l) rispettare quanto previsto al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” delle Disposizioni comuni;

m) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel bando della sottomisura 8.4, nei Documenti attuativi previsti per la fase ex post;

Nel caso di mancato rispetto degli impegni nella fase ex post si applica quanto previsto dall’articolo 14 “Riduzioni e decadenze durante il periodo ex post”.

Art. 4 - Tempistica

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nell’articolo 7, la tempistica per l’attuazione del presente contratto è la seguente:

- le spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 06/03/2015;
- la data per l’avvio dei lavori e le relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal 06/03/2015;
- il termine per la conclusione degli investimenti e la presentazione della domanda di pagamento a saldo deve essere effettuata entro e non oltre 24 mesi dalla data di sottoscrizione del presente “contratto per l’assegnazione dei contributi relativi alla sottomisura 8.4”. Tale termine verrà indicata a titolo esemplificativo nel presente contratto con il simbolo “**A**”;
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 30/06/2017;
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è fissata in 60 giorni prima del termine per la conclusione degli investimenti e la presentazione della domanda di pagamento a saldo. Tale termine verrà indicato a titolo esemplificativo nel presente contratto con il simbolo “**B**” = “**A**” - 60 gg;

- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è fissato in 60 giorni prima del termine per la conclusione degli investimenti e la presentazione della domanda di pagamento a saldo (termine "B");
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è fissata in 24 mesi successivi alla data di sottoscrizione del presente "contratto per l'assegnazione dei contributi relativi alla sottomisura 8.4" (termine "A");

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Art. 5 - Anticipi

Il beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nell'articolo 4, attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel contratto per l'assegnazione dei contributi per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fidejussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto ed è redatta conformemente al modello approvato da ARTEA. L'originale della garanzia fidejussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle

Disposizioni comuni.

Se il beneficiario è un Ente Pubblico, in sostituzione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Art. 6 - Varianti agli investimenti

Il beneficiario, per i casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "*Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici*" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato all'articolo 4, tramite sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "*Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici*" delle Disposizioni comuni.

In particolare, Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità, non comportano una riduzione del punteggio tale da non rendere più finanziabile la domanda di aiuto e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Le varianti e gli adattamenti tecnici non sono ammissibili se comportano un incremento delle risorse su un tipo di operazione/sottomisura/misura.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore

spesa resta a carico del beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste. Fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice “non esecuzione” di una spesa prevista per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento finale.

La variante senza preventiva autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal beneficiario che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento all'ufficio competente dell'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti (adattamenti tecnici) possono essere eseguite senza preventiva richiesta ma devono comunque essere comunicate all'ufficio competente dell'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo “Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici” delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva autorizzazione, il beneficiario è soggetto ad applicazione delle sanzioni ed esclusioni che saranno disciplinate con apposito atto di Giunta regionale in attuazione del D. M. n. 3536 del 8/2/2016.

La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che vengono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dall'articolo 1 del presente contratto.

Art. 7 - Proroghe ai termini di cui all'art. 4

Il beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo “*Proroga dei termini*” delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto all'articolo 4 per la conclusione degli investimenti e la presentazione della domanda di pagamento; tale proroga può arrivare a 180 giorni complessivi.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nell'articolo 4.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo “*Proroga dei termini*” delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dall'articolo 4 del presente contratto.

Art. 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti di cui all'articolo 1 secondo quanto previsto al paragrafo “*Spese ammissibili/non ammissibili*” delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese relative agli investimenti di cui all'articolo 1 devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel sotto paragrafo “*Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento*” di cui alle Disposizioni comuni. Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura NON TRASFERIBILE;
- assegno circolare con la dicitura NON TRASFERIBILE;
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;

- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel sotto paragrafo "*Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento*" di cui alle Disposizioni comuni.

Art. 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato Avanzamento Lavori – SAL), nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "*Stato di avanzamento lavori (SAL)*" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui all'articolo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa. -

Il SAL viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto, esclusivamente per contratti per l'assegnazione dei contributi con scadenza per la presentazione della domanda di pagamento superiore a 240 giorni o per importi di contributo assegnato superiori a € 50.000,00.

Nel caso in cui il beneficiario sia una amministrazione pubblica, in sostituzione della garanzia fidejussoria di cui al punto precedente, deve produrre una propria deliberazione con la quale si impegna alla restituzione di una somma pari al 100% di quella ricevuta a titolo di stato di avanzamento, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi del

progetto non vengano raggiunti.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al paragrafo “*Stato di avanzamento lavori (SAL)*” delle Disposizioni comuni. --

Art. 10 - Presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo “*Domanda di pagamento a saldo*” delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui all'articolo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse. In particolare si richiama il rispetto dei contenuti di cui al **Paragrafo 12 DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO** delle “*Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento*”.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema ARTEA.

La presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del contratto per l'assegnazione dei contributi e il recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento, sono ammissibili i relativi giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel contratto per l'assegnazione del contributo, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo “*Imputabilità*,”

pertinenza, congruità e ragionevolezza” delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto ai fini della loro ammissibilità nel paragrafo *“Spese ammissibili/non ammissibili”* delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati comporta l'applicazione di sanzioni o revoca disciplinate con apposito atto di Giunta regionale in attuazione del D. M. n. 3536 del 8/2/2016.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo *“Correzione di errori palesi”* delle Disposizioni comuni deve pervenire agli uffici competenti all'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento nel sistema ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento, in esecuzione dell'art. 63 del Reg. (UE) n.809 del 2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e del presente contratto supera l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo di più del 10%, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente all'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito dell'istruttoria con esito positivo della domanda di pagamento, effettuata secondo quanto previsto dal paragrafo *“Domanda di pagamento a saldo”* delle Disposizioni comuni e dal bando della sottomisura 8.4, ARTEA procede all'autorizzazione e liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

Art. 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni e dal bando in materia di monitoraggio del finanziamento.

Art. 12 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo “cambio di titolarità dell'azienda” delle Disposizioni comuni.

L'eventuale autorizzazione al cambio di titolarità del beneficiario comporta la sottoscrizione del presente contratto da parte del subentrante.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo “Cambio di titolarità dell'azienda” delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente contratto e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Art. 13 - Riduzioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto, nei tempi e con le modalità stabilite dal bando della sottomisura 8.4 e dalle Disposizioni comuni, degli impegni indicati all'articolo 2 lettere a), b), d), e) ed f) costituisce inadempimento contrattuale. In tali casi l'ufficio competente all'istruttoria verificato l'inadempimento provvede alla revoca dell'aiuto concesso con recupero delle eventuali somme erogate maggiorate degli interessi pari al tasso legale, ad esclusione dei casi di seguito riportati:

- nel caso di violazione dell'impegno di cui all'articolo 2 lettera a) punto 1, il cui mancato rispetto comporta gli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 31 del D.L. 69/2013 (cosiddetta: compensazione);
- nel caso di violazione dell'impegno di cui all'articolo 2 lettera a) punto 4, il cui mancato rispetto porta alla sospensione del pagamento fino alla restituzione

dell'importo indebitamente percepito.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 2, lettere c), g), h), i), la relativa spesa (totale o parziale) è inammissibile a pagamento. Il contributo viene conseguentemente ridotto di pari importo e vengono applicate le sanzioni eventualmente previste da apposita delibera della Giunta regionale in attuazione del D.M. 8/2/2016 n. 3536. Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 2, lettere j), k), l), m), n), o), p) e q) r) s), t), u), l'Ufficio competente alle istruttorie diffida il beneficiario a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni ed applica le sanzioni eventualmente previste con apposita delibera della Giunta regionale in attuazione del D.M. 8/2/2016 n. 3536. In caso di mancata ottemperanza entro il termine di 30 giorni l'ufficio competente alle istruttorie provvede alla revoca del contributo, fatto salva l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla sopra richiamata delibera di giunta regionale. In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Art. 14 - Riduzioni e decadenze durante il periodo ex post

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 3 l'Ufficio competente alle istruttorie (e/o ARTEA) diffida il beneficiario a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni ed applica le sanzioni eventualmente previste con apposita delibera della Giunta regionale in attuazione del D.M. 8/2/2016 n. 3536. In caso di mancata ottemperanza, entro il termine di 30 giorni, l'ufficio competente alle istruttorie provvede alla revoca del contributo, fatto salva l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla sopra richiamata delibera di giunta regionale. In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi

legali.

Art. 15 - *Trattamento dati personali*

Ai sensi dell'articolo. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013 , i beneficiari sono informati del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

I dati forniti alla Regione Toscana saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Contratto e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il contributo /finanziamento/agevolazione in conformità al D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi dell'art. 13 del citato D. Lgs. si forniscono le seguenti informazioni:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per le finalità previste dal presente Contratto, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di

pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;

- titolare del trattamento è la Regione Toscana, Giunta Regionale;
- responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è Gianluca Barbieri, Dirigente - Responsabile del Settore Distretti Rurali - Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Massa e Lucca;
- responsabile esterno del trattamento è l'Agenzia della Regione Toscana ARTEA;
- per la Regione Toscana, l'incaricata al trattamento dei dati è la dipendente Franca Giuseppini della Regione Toscana assegnata al Settore Distretti Rurali - Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Massa e Lucca in servizio presso la sede di Via Marina Vecchia, 78 Massa;

In ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs.196/2003.

Art. 16- Liberatoria

Il beneficiario esonera la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati nella esecuzione degli investimenti oggetto del presente contratto.

Art. 17- Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alle presenti condizioni, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 18 – Registrazione ed Imposta di bollo

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131 del 26.04.1986 a cura e spese della parte richiedente. Per quanto riguarda l'imposta di bollo si fa presente che in

relazione all'*Allegato "B" Tabella - "Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto"* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 *"Disciplina dell'imposta di bollo"* , art. 21-bis, il presente atto risulta esente dall'imposta di bollo.

Art. 19 - Periodo di efficacia del Contratto

Il presente contratto è efficace dalla data della sottoscrizione (o in caso di invio dalla data del protocollo di ricezione da parte dell'ufficio competente istruttoria del contratto sottoscritto, così come previsto al paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi" delle Disposizioni comuni) fino alla conclusione del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni.

Art. 20 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente contratto può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Contratto.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni definite con apposito atto di G.R. in attuazione del DM 3536/2016.

Art. 21 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano le norme

unionali, nazionali e regionali vigenti (bando e Disposizioni comuni per l'attuazione degli investimenti).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli, le nuove disposizioni. In tal caso il contratto per la concessione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PER LA REGIONE TOSCANA

IL DIRIGENTE

Gianluca BARBIERI

IL BENEFICIARIO

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Riccardo Ballerini
